



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria *CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE*

Atto N.80

Seduta del 18.11.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER L'ANNO 2020.

In data diciotto del mese di Novembre duemilaventi alle ore 9,50 si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 e s.m.i., mediante collegamento da remoto con le modalità previste dall'art. 73 del D.L. 18/2020 e disciplinate con Decreto della Commissione Straordinaria n. 7 del 19.3.2020 segnatamente come segue:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	
Dott. Filippo Dispenza	collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico
Dott.ssa Giovanna Termini	collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico
Dott. Gaetano D'Erba	collegato da remoto a mezzo dispositivo informatico

Tutti i componenti presenti e il Segretario verbalizzante, dott. Valentino Pepe, dichiarano espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica. **In attuazione della deliberazione ARERA 443/2019**

Si attesta/~~non si attesta~~ la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 18.11.2020..

Il Dirigente

F.to dott. A. Basile

Parere Regularità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, ...18.11.2020

Il Dirigente

F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE:

1. con la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali;
2. l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
3. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68/2020 è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per gli aspetti di competenza della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 27/2020 con cui era stato dato atto della validità delle tariffe della TARI 2019 anche per il 2020;

VISTO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

RICHIAMATO il comma 683 della Legge 147/2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che questo Ente deve procedere, entro il 31 dicembre 2020, alla predisposizione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 sulla base delle nuove direttive previste dall'ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 Ottobre 2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che modifica sostanzialmente il metodo di individuazione, valutazione e definizione della tipologia dei costi da inserire nel Piano Finanziario della TARI;

VISTO l'art. 107 comma 2 del Decreto-legge del 17/03/2020 n. 18 come modificato dall'art. 106 comma 3 bis inserito nel corso della conversione in legge del DL 34/2020 che ha previsto un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;

TENUTO CONTO che a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 138 del DL 34/2020 delle scadenze speciali già previste con riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis della legge 147/2013) e all'IMU (30 giugno, comma 779 della legge 160/2019), i termini per la deliberazione dei relativi regolamenti e misure del prelievo già uniformati al 31 luglio sono allo stato attuale ulteriormente prorogati al 30 settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione: "Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

DATO ATTO che il Comune di VITTORIA ha già completato l'iter necessario per adempiere alle prescrizioni obbligatorie di cui alla predetta direttiva al fine di addivenire all'approvazione del piano economico finanziario sulla base del Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018-2020), con la SRR ATO 7 RAGUSA;

VISTO il verbale del 10.11.2020, prot./srr Ato7 Ragusa n. 4789 del 10.11.2020, trasmesso in pari data tramite posta certificata alla Direzione Tributi, riguardante i dati per l'approvazione definitiva del nuovo Piano Finanziario TARI 2020 con il nuovo metodo tariffario (MTR);

Vista la determinazione del dirigente della SST Ato 7 Ragusa n. 89 del 16.11.2020 di validazione del PEF TARI 2020 del Comune di Vittoria, ai sensi dell'art. 6 della Delibera Arera 443/2019, trasmessa via pec in data 16.11.2020, protocollo SSR Ato 7 Ragusa n. 4891 del 16.11.2020;

CONSIDERATO che è stato intendimento di questo Ente avvalersi della facoltà prevista dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 come modificato dal decreto legge n. 104 del 14/8/2020 in base al quale "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

CONSIDERATO che è intendimento di questo Ente dare attuazione alle misure di tutela prevista dalla deliberazione ARERA n. 158 del 5/5/2020 per le attività economiche (utenze non domestiche) in conseguenza dell'emergenza COVID -19 ;

CHE la deliberazione n. 27/2020 della Commissione Straordinaria *"Nuove misure di sospensione dei termini di riscossione ordinaria e coattiva e rideterminazione delle agevolazioni, esenzioni e dei termini di pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vittoria – Anno 2020 - MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DELL' EMERGENZA SANITARIA COVID-19*, ha confermato l'applicazione della tariffa TARI 2019 anche per l'anno 2020 e previsto le riduzioni annuali TARI (delibera ARERA 158/2020) da applicarsi nel saldo TARI 2020 (50%) la cui scadenza è stata deliberata il 30.11.2020;

CONSIDERATO che l'amministrazione, in attuazione dell'art. 20 del nuovo Regolamento sulla Tassa sui Rifiuti TARI approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 68/2020, può deliberare riduzioni TARI nel caso di non erogazione continuativa del servizio riconosciuta dalle autorità sanitarie, statali e regionali, fino al 25% del costo annuale delle utenze;

RITENUTO che le predette riduzioni della TARI, con effetto per il solo anno 2020, sono dettate dal perdurare dell'attuale situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e che giustifica, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, di intervenire a sostegno sia dei soggetti esercenti attività economiche e sia dei privati cittadini;

RITENUTO che gli oneri finanziari complessivi connessi alle agevolazioni TARI, stimati in € 616.248,12 possano trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai tributi comunali, previste dalle attuali disposizioni normative sopra richiamate e dagli ulteriori interventi normativi che saranno adottati a livello nazionale e regionale al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19 (operatori economici/utenze non domestiche) risorse di cui all'art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 "Fondo perequativo degli enti locali" - € 616.248,12 e anche con le risorse di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34 del 19/5/2020 conv. con mod. dalla legge 17/7/2020, n. 77 "Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali" come da ultimo incrementate dall'art. 39 del decreto legge n. 104 del 14/8/2020;

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come da modificato dall'art. 1 della legge del 27/12/2019 n. 160 stabilisce: COMMA 15. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"; COMMA 15-bis. "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di

attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”;

RITENUTO necessario:

approvare il piano Finanziario TARI per l'anno 2020 in attuazione delle indicazioni della deliberazione ARERA n. 443/2019 e approvare le agevolazioni /riduzioni della TARI per l'anno 2020 per le utenze non domestiche per le attività soggette a sospensione nel periodo di emergenza da COVID-19;

VISTO l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991

- La legge n. 77/2020
- La legge n. 27/2020
- La legge n. 120/2020;
- Il D.Lgs 118/2011 e smi
- Il TUEL in vigore;
- Le deliberazioni ARERA 443 e 444/2019 e n. 158/2020;

DELIBERA

1. di confermare, come previsto nella deliberazione della Commissione Straordinaria n.27/2020, richiamata nella sezione narrativa del presente provvedimento, e ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, come modificato dal decreto legge n. 104 del 14/8/2020, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

2. di approvare e dare attuazione alle misure di riduzione TARI previste dalla deliberazione ARERA n. 158 del 5/5/2020 e nell' art. n. 20 del Regolamento TARI approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 68/2020, per le attività economiche (utenze non domestiche) in conseguenza dell'emergenza COVID -19 tramite il riconoscimento di agevolazioni TARI mediante la riduzione per il solo anno 2020 del 25% per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19;

3. di dare atto che gli oneri finanziari complessivi connessi alle agevolazioni TARI, stimati in € 616.248,12 possono trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai tributi comunali, previste dalle attuali disposizioni normative sopra richiamate e dagli ulteriori interventi normativi che saranno adottati a livello nazionale e regionale al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19 (operatori economici/utenze non domestiche) risorse di cui all'art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 “Fondo perequativo degli enti locali” e anche con le risorse di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34 del 19/5/2020 conv. con mod. dalla legge 17/7/2020, n. 77 “Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali” come da ultimo incrementate dall'art. 39 del decreto legge n. 104 del 14/8/2020;

4. di approvare il nuovo Piano Finanziario TARI e le relative relazioni e documenti allegati, per l'anno 2020 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019, validato con la determinazione del Dirigente della SSR Ato 7 Ragusa n. 89 del 16.11.2020.

5. di disporre delle risorse di cui all'art. 11 della legge di stabilità regionale n. 9 del 12/5/2020 “Fondo perequativo degli enti locali”;

6. di disporre delle risorse di cui all'art. 106 del decreto legge n. 34 del 19/5/2020 conv. con mod. dalla legge 17/7/2020, n. 77 “Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali” come da ultimo incrementate dall'art. 39 del decreto legge n. 104 del 14/8/2020 per la contabilizzazione del minor gettito TARI 2020;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla SSR Ato 7 Ragusa e alla Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche per gli adempimenti consequenziali di competenza;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della l.r. immediatamente eseguibile.

L'Istruttore Contabile
Dott. Gaetano Lombardo

Il Dirigente
Dott. Alessandro Basile

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3 (tre)

assenti n. / (/)

votanti n. 3 (tre)

voti favorevoli n. 3 (tre)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

DELIBERA

Approvare/non approvare/rinviare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 3 (tre)

assenti n. / (/)

votanti n. 3 (tre)

voti favorevoli n. 3 (tre)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 25.11.2020

al 09.12.2020

registrata al n.

Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

.....

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

Vittoria li,

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 25.11.2020

al 09.12.2020

che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ... Per:

☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

☐ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL SEGRETARIO GENERALE
